



BANCA POPOLARE VESUVIANA
SOCIETA' COOPERATIVA

STRATEGIA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Delibera Consob n. 16190 Parte II – Titolo I
Art. 35e 36 del “ Regolamento Intermediari “ Direttiva comunitaria MiFID 2004/39/CE
Markets in Financial Instruments Directive

C.d.A. del 10/12/2007

In conformità alle disposizioni di cui all'Allegato 3 del Regolamento Intermediari CONSOB (di seguito "Regolamento Intermediari"), in recepimento della Direttiva MiFID 2004/39/CE e della Direttiva 2006/73/CE, la Banca adotta la seguente strategia interna per la classificazione della propria clientela.

Il documento si compone della strategia e di tutti i suoi allegati.

Tutti i dipendenti della Banca sono tenuti a prendere visione della seguente strategia interna di classificazione e ad ottemperare alle disposizioni in essa contenute.

1. Definizione di ciascuna categoria di clientela

La Banca, in linea con il Regolamento Intermediari, individua tre categorie di investitori – **Controparti Qualificate**, **Cliente Professionale** e **Cliente al dettaglio** – in ragione delle quali vengono graduate le misure di protezione dei medesimi.

1.1 Controparti Qualificate

Si definiscono "**Controparti Qualificate**" ai sensi dell'art. 58 del Regolamento Intermediari, i clienti rappresentati dai soggetti previsti dall'art. 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1, 2, 3 e 5 del TUF a cui sono prestati i seguenti servizi di investimento:

- i. Esecuzione di ordini;
- ii. Negoziazione per conto proprio;
- iii. Ricezione e trasmissione di ordini.

In particolare i soggetti che possono essere considerati quali Controparti Qualificate, nell'ambito della prestazione dei citati servizi di investimento, sono i seguenti:

- le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, le Sgr, le Società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del Testo Unico Bancario, le società di cui all'art. 18 del Testo Unico Bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sopranazionali a carattere pubblico (cfr. art. 6, comma 2-quater, lettera d) numero 1 del T.U.F.);

- le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci (cfr. art. 6, comma 2-quater, lettera d) numeri 2 del T.U.F.);
- le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati (cfr. art. 6, comma 2-quater, lettera d) numeri 3 del T.U.F.);
- le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti All'Unione Europea (cfr. art. 6, comma 2-quater, lettera d) numeri 5 del T.U.F.).
- Sono altresì controparti qualificate le imprese di cui al Regolamento Intermediari art. 58 comma 2, quali:
 - o i soggetti indicati nell'Allegato n. 3, parte I, punti (1) e (2) non già richiamati al comma 1 dell'art.58, a cui sono prestati i servizi ivi menzionati al comma 1 dell'art. 58 (si fa rimando all'elenco nel presente documento alla sezione 1.2, punti 1 e 2).
 - o le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva n. 2004/39/CE, dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato extracomunitario in cui hanno sede.

1.2 Cliente Professionale

Si definisce “**Cliente Professionale**”, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera d) del Regolamento Intermediari, il cliente professionale **privato** che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato 3 del Regolamento Intermediari (“cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume”), e il cliente professionale **pubblico** che soddisfa i requisiti di cui al Regolamento emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 6, comma 2- del Testo Unico.

La categoria dei clienti professionali privati **di diritto** comprende:

1. soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri, quali:
 - o banche;
 - o imprese di investimento;

- altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - imprese di assicurazione;
 - organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
 - fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
 - i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di
 - compensazione e garanzia (*locals*);
 - altri investitori istituzionali;
 - agenti di cambio;
2. le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri requisiti dimensionali:
- totale di bilancio (Totale dell'Attivo Patrimoniale): 20 EUR/milioni
 - fatturato netto (Fatturato al netto degli sconti sulle vendite, dell'IVA e delle altre imposte connesse con il volume di affari): 40 EUR/milioni
 - fondi propri (Capitale di rischio): 2 EUR/milioni
3. gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre transazioni finanziarie

Si definisce “**Cliente Professionale**” **pubblico**, il cliente professionale che soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 6, comma 2- del Testo Unico (“cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume”).

La categoria dei clienti professionali pubblici comprende:

- i soggetti pubblici individuati come controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera *d*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 quali i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico
- le regioni.

Spetta ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Se tuttavia la Banca constata che il cliente non soddisfa

più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali deve adottare i provvedimenti appropriati.

1.3 Cliente al Dettaglio

Si definisce “**Cliente al Dettaglio**”, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera e) del Regolamento Intermediari, il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata.

1.4 Cliente

Si definisce in generale «cliente» la persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori (ex art. 26 - comma 1 lettera c. del Regolamento Intermediari).

2. Individuazione dei livelli di protezione assegnati a ciascuna categoria di clientela

Alle categorie di clientela previste dalla normativa sono riconosciuti differenti gradi di esperienza professionale a cui si associa corrispondentemente un diverso livello di tutela.

Alla categoria delle “**Controparti Qualificate**” viene riconosciuto un **livello minimo di protezione regolamentare**: ad esse non si applicano le regole di condotta di cui agli articoli da 27 a 56 del Regolamento Intermediari (in materia di “Informazioni, comunicazioni pubblicitarie e promozionali e contratti”; “Adeguatezza, Appropriatezza, e mera esecuzione o ricezione degli ordini”; garanzia di “Best Execution”; “Gestione degli ordini dei clienti”; “Incentivi”; “Rendicontazioni e registrazioni”), ad eccezione del comma 2 dell’articolo 49 (relativo all’obbligo di pubblicazione degli ordini con limite di prezzo di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato).

Alla categoria dei “**Clienti Professionali**” viene riconosciuto un **livello medio di protezione regolamentare** considerato che il cliente professionale (“di diritto” e “su richiesta”), sia già in possesso delle conoscenze ed esperienze necessarie per comprendere i rischi inerenti ai tipi di strumenti finanziari o di prodotti finanziari o di servizi di investimento per i quali è classificato nella categoria dei clienti professionali. Per tale ragione ai clienti professionali:

- non viene effettuata la valutazione dell’appropriatezza, ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento Intermediari;
- viene fornita una minore informativa relativa a:

- descrizione dell'intermediario e dei servizi offerti, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento Intermediari;
- informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, con specifico riferimento all'ipotesi in cui i conti che contengono strumenti finanziari o somme di denaro siano soggetti ad un ordinamento giuridico extracomunitario e all'esistenza e ai termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'intermediario, o il subdepositario, vanta o può vantare sugli strumenti finanziari o somme di denaro del cliente o di eventuali diritti di compensazione esistenti in relazione ad essi. Ciò ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento Intermediari;
- informazioni sui costi e sugli oneri degli strumenti finanziari e dei servizi offerti, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento Intermediari.

Alla categoria dei “**Clienti al Dettaglio**” viene riconosciuto il **massimo livello di protezione**.

3. Modalità di acquisizione della Clientela

- i soggetti preposti al contatto della clientela sono i Responsabili di filiale, gli addetti commerciali; che dovranno acquisire la documentazione per l'accertamento della classificazione dichiarata (es. per imprese di grandi dimensioni documenti attestanti i requisiti richiesti).

4. Comunicazione Classificazione alla Clientela

L'art. 35, comma 1, del Regolamento Intermediari impone alla Banca di comunicare ai Clienti la nuova classificazione attribuita.

Al riguardo l'operatore, dopo aver individuato la classe di appartenenza del Cliente, deve consegnargli (in alternativa, è possibile l'invio al domicilio dell'apposita comunicazione informativa) il relativo modulo ed in particolare:

- Modulo “Cliente al Dettaglio” – Allegato 1;
- Modulo “Cliente Professionale” – Allegato 2;
- Modulo “Controparte Qualificata” – Allegato 3.

In ciascun modulo è altresì riportata l'informativa per i clienti, espressamente prevista dall'art. 35, comma 2, del Regolamento Consob Intermediari, circa l'eventuale diritto di richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento Intermediari, la controparte qualificata è tenuta a comunicare alla Banca l'accettazione della classificazione in qualità di "controparte qualificata".

5. Registrazione nella procedura informatica della classificazione della Clientela

A cura del Servizio Organizzazione saranno indicate le modalità operative per l'aggiornamento in anagrafica generale della classificazione attribuita.

6. Variazione della classe di appartenenza del Cliente

La regolamentazione CONSOB consente alla clientela di richiedere una differente classificazione. Sono quindi consentiti, fatta salva la sussistenza dei requisiti necessari, i seguenti passaggi da una classe ad un'altra di clientela:

- da controparte qualificata → a cliente al dettaglio (*downgrade*)
- da controparte qualificata → a cliente professionale su richiesta (*downgrade*)
- da cliente professionale di diritto → a cliente al dettaglio (*downgrade*)
- da cliente al dettaglio → a cliente professionale su richiesta (*upgrade*)

Il cliente utilizzerà a tal fine il modulo di richiesta di passaggio ad altra categoria previsto nell'allegato 4.

In caso di richiesta di *downgrade*, la Banca valuterà tale richiesta e verrà sottoscritto un accordo tra le parti che stabilisce i servizi, le operazioni o i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

In caso di richiesta di *upgrade*, verrà avviato un iter per la valutazione della richiesta, che di seguito si descrive.

La Banca ha individuato la funzione responsabile dell'area finanza quale responsabile della valutazione delle richieste di variazione della classe di appartenenza.

6.1 Valutazione della richiesta da cliente al dettaglio a cliente professionale di diritto privato

La funzione deve valutare la richiesta avanzata dal cliente e verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il passaggio di categoria sulla base di quanto previsto dall'Allegato 3 del Regolamento Intermediari.

La normativa citata indica che il possesso dei requisiti di professionalità previsti per i dirigenti e gli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive comunitarie nel settore finanziario potrebbe può essere considerato come un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

Nel corso della predetta valutazione, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

Nel caso il cliente sia stato classificato come cliente al dettaglio e richieda di passare alla categoria di cliente professionale, l'addetto deve consegnare e far sottoscrivere al cliente, prima della valutazione della richiesta, l'Allegato 5 contenente la comunicazione delle conseguenze derivanti dal minor livello di protezione.

L'addetto deve comunicare al cliente l'accettazione della richiesta di passaggio tramite l'Allegato 6.

In caso di mancato accoglimento della richiesta, l'operatore deve comunque comunicare tale circostanza attraverso la compilazione dell'Allegato 7.

6.2 Valutazione della richiesta da cliente al dettaglio a cliente professionale di diritto pubblico

Secondo quanto previsto dal Regolamento emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze possono chiedere agli intermediari di essere trattati come clienti professionali i soggetti di cui

all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267¹, e gli enti pubblici nazionali e regionali che soddisfano i seguenti requisiti:

- entrate risultanti dall'ultimo bilancio approvato superiori a 40 milioni di euro;
- aver effettuato operazioni finanziarie di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso dell'anno precedente la stipula del contratto;
- presenza in organico di personale qualificato addetto alla gestione finanziaria.

La disapplicazione di regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del responsabile della gestione finanziaria presso i clienti professionali di diritto pubblico, la Banca può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente è in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

L'iter per la valutazione e accettazione della richiesta di variazione prevede che:

1. i clienti debbano comunicare per iscritto alla Banca di essere in possesso dei requisiti sopra indicati e che desiderano essere trattati come clienti professionali di diritto pubblico, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto. Alla comunicazione deve essere allegata una dichiarazione del responsabile della gestione finanziaria attestante il possesso di un'adeguata qualificazione professionale in materia finanziaria, con indicazione dell'esperienza maturata nel settore finanziario;
2. la funzione debba accertare, prima di accettare una richiesta di rinuncia a protezione, che il cliente che chiede di essere considerato cliente professionale soddisfi i requisiti indicati in precedenza e che il responsabile della gestione finanziaria firmatario del contratto ha reso la dichiarazione richiesta al precedente punto 1.
3. la funzione debba avvertire il cliente, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere e di quali sono i rischi specifici che assume in riferimento a ciascun contratto finanziario proposto, ivi incluse le condizioni per poter recedere dallo stesso. Avverte inoltre il cliente sulla necessità che la Banca sia informata delle eventuali modifiche che potrebbero influenzare la classificazione.
4. i clienti debbano dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni e dei rischi assunti.

¹ L'articolo fa riferimento a Comuni, Province, Città Metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate, Unioni dei Comuni, ai Consorzi cui partecipano Enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività di rilevanza economica e imprenditoriale e dei Consorzi per la gestione dei servizi sociali.

La Banca deve comunque adottare provvedimenti appropriati se constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali

7. Funzioni preposte allo svolgimento dei controlli sull'attività di classificazione

Sono previsti differenti livelli di controllo sull'attività di classificazione svolta dagli addetti.

In particolare:

- un **controllo di linea** svolto dai Responsabili delle Filiali e/o delle Funzioni dell'Area Finanza, adibite alla classificazione, finalizzato a verificare la correttezza delle procedure adottate in materia di classificazione (inserimento in procedura, richiesta dei requisiti, invio/consegna documentazione, ecc.);
- un **controllo a campione** svolto dalla Funzione Legale e Compliance sulla clientela classificata tra i “Clienti Professionali” e “Controparti Qualificate”, volto ad accertare sia la presenza di eventuali errori nelle procedure di classificazione (es. insussistenza dei requisiti indispensabili), sia la correttezza del controllo di linea. Tali controlli devono riguardare anche la corretta gestione del processo di richieste di variazioni da parte della clientela.

Un **controllo di terzo livello** spetta infine all'Internal Audit della Banca che ha il compito di validare, a campione e periodicamente, tutto il processo di classificazione della clientela nonché le eventuali richieste di variazione della stessa.

Gli eventuali errori di classificazione devono essere tempestivamente comunicati alle Filiali le quali dovranno effettuare le opportune attività di sistemazione dell'anomalia rilevata.

8. Archiviazione della documentazione

Tutta la documentazione consegnata/ricevuta dalla Clientela deve essere archiviata a cura dell'addetto nel dossier del cliente.